CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Fazzini - Presidente

dott.ssa Luisa Poppi - Consigliere Relatore

dott.ssa Annarita Donofrio - Consigliere

all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. …/2019 promossa da:

YY

con il patrocinio degli avv.ti…, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. …

APPELLANTE

contro

XX

con il patrocinio dell'avv…., elettivamente domiciliata presso il suo studio

APPELLATO

e con

il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: "appello avverso la sentenza definitiva di separazione giudiziale fra i coniugi n. …/2019 pronunciata in data 23/5/2019, pubblicata il 27/5/2019

nel giudizio di separazione R.G. …/2019 del Tribunale di Rimini"

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa di separazione giudiziale tra i coniugi YY e XX è stata decisa dal Tribunale di Rimini con sentenza n. …/2019 pronunciata in data 23/5/2019, pubblicata il 27/5/2019, che così statuiva:

«Pronuncia la separazione personale dei coniugi YY, nato a (omissis) (Rimini), il (omissis)/(omissis)/1968, e XX, nata a Rimini il (omissis)/(omissis)/1968, unitisi in matrimonio a (omissis), (Rimini), in data (omissis)/(omissis)/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 1998, n. (omissis), parte II, Serie A;

- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina di procedere all'annotazione della presente sentenza;

- Affida il figlio minore W, nato a Rimini il (omissis)/(omissis)/2003, al Servizio Sociale presso la ASL Rimini, con richiesta di relazione annuale da inviare al Giudice Tutelare

- Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede, anche ai fini di una nuova iscrizione nell'apposita sezione del registro;

- Non luogo a provvedere quanto all'affidamento del figlio J, maggiorenne;

- Assegna la casa familiare, sita a (omissis), (Rimini), in via (omissis) n. (omissis), a XX;

- Dispone che i figli J e W siano collocati presso ciascun genitore in maniera paritaria e trascorrano le giornate di lunedì, martedì e mercoledì presso un genitore e le giornate di giovedì, venerdì e sabato presso l'altro genitore, con domeniche alternate;

- Dispone altresì che, durante il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la prole per un periodo di sette giorni consecutivi, da concordare previamente con l'altro e i figli stessi; quanto alle festività natalizie, i figli trascorreranno con il padre o con la madre ad anni alterni un periodo di quattro giorni consecutivi, che dovrà includere, un anno, i giorni 24-25-26 dicembre, e

l'anno successivo i giorni 30-31 ed 1 gennaio; durante il periodo delle festività pasquali, i figli trascorreranno i giorni dalla fine della scuola a Pasqua con l'un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro, ad anni alterni;

- Pone a carico del YY il versamento, quale assegno perequativo a favore della moglie, di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese;

- Dispone che il YY, oltre al mantenimento diretto dei figli per il tempo di permanenza presso di sé, corrisponda alla XX a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;

- Rimette al Giudice Tutelare ogni decisione circa la gestione delle pensioni percepite da J e W, disponendo che la somma che verrà individuata sia prelevata da ciascun genitore nella misura del 50% per far fronte alle spese necessarie per il mantenimento dei figli;

- Non luogo a provvedere quanto alle domande del ricorrente di autorizzazione a detrarre fiscalmente le posizioni dei figli al 100% e a riscuotere gli assegni familiari di propria spettanza;

- Dichiara inammissibile la domanda della resistente, volta ad ottenere il deposito del rendiconto delle indennità percepite dall'INPS gestite dal ricorrente;

- Compensa le spese di lite.».

***

YY adiva il Tribunale di Rimini per ottenere pronuncia di separazione dalla moglie XX, domandando altresì la collocazione prevalente dei due figli, J (nato il (omissis)/(omissis)/2000) e W (nato il (omissis)/(omissis)/2003) presso di sé, con affidamento in via — parzialmente — condivisa con la madre.

In particolare, il padre chiedeva di poter adottare personalmente le decisioni di natura medica e sanitaria riguardanti la prole: infatti, entrambi i figli sono affetti da patologie invalidanti, "sindrome di Down" per il maggiore J e disturbo pervasivo della socialità (attinente alla sfera dell' "autismo") il minore, W.

XX si costituiva in primo grado richiedendo il mantenimento per sé e per i figli da parte del ricorrente, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido della prole in via condivisa, ma con prevalente collocazione presso di sé.

Con ordinanza del 15/5/2016, il Tribunale di Rimini confermava i provvedimenti presidenziali che prevedevano:

- affidamento della prole ai Servizi Sociali;

- collocazione paritetica, a giorni alternati, tra il padre e la madre;

- corresponsione da parte del padre di «..un ulteriore contributo economico al mantenimento dei figli versato alla XX di € 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio).».

Veniva, quindi, disposta una CTU volta ad indagare le capacità genitoriali delle parti, lo stato psico-fisico dei minori, nonché ad individuare gli elementi utili per il regime dell'affidamento e della frequentazione.

All'esito della fase istruttoria, con il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie delle parti, la causa veniva assunta in decisione.

****

Il primo motivo di impugnazione riguarda l'esame non compiuto o superficiale delle circostanze emerse in primo grado (accompagnato alla carente motivazione) innanzitutto con riferimento all'affidamento del figlio minore W al Servizio Sociale, nonché alla nullità del processo per mancato ascolto dei minori.

Al fine di approfondire tale profilo, la Corte — con ordinanza 3.11.20 — ha disposto CTU affinché il consulente rispondesse al seguente quesito: "Dica il CTU, svolti i colloqui opportuni e acquisita la documentazione necessaria presso enti pubblici o privati, se il minore W (nato a Rimini, il (omissis).(omissis).2003) presenti psicopatologie o altre situazioni di disagio psichico e se possa essere ascoltato nell'ambito del processo in esame oppure se l'ascolto possa eventualmente pregiudicare il suo interesse perché lesivo dello stato psicofisico attuale.".

Il CTU, dott.ssa…— specialista in Psicologia e Psicoterapia — ha concluso (con elaborato depositato il 7.3.2021) affermando che "..la psicopatologia di W sia, allo stato attuale, tale da non rendere possibile l'ascolto, rispetto alle decisioni che potranno essere prese per il suo futuro..", in questo modo corroborando la scelta del Giudice di primo grado che, sulla base della CTU svolta nel 2016, aveva ritenuto "..l'ascolto non opportuno considerata la patologia..".

In ogni caso, i motivi di impugnazione aventi ad oggetto l'affidamento del minore W al Servizio Sociale (anche per la "..radicale insufficienza degli interventi e delle misure effettivamente disposte dal Servizio Sociale a fronte delle peculiarità del caso di specie.."), la richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ma con esclusiva gestione degli aspetti socio-sanitari in favore del padre, nonché la prevalente collocazione del minore, sono stati superati dal raggiungimento della maggiore età di W (nato il (omissis)/(omissis)/2003) in corso di giudizio.

Nel corso dell'udienza del 4.2.2022, inoltre, è stato prodotto il decreto di nomina di Amministratore di Sostegno in favore di W (udienza per il giuramento fissata per il 9.2.2022) nella persona dell'avv. …(già amministratore di sostegno del fratello J), alla quale, tra l'altro, è stato attribuito il potere di «..assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona..».

Appare, dunque, cessata la materia del contendere con riferimento a tali motivi di impugnazione, richiamando la competenza del Giudice Tutelare a provvedere sulle richieste riguardanti sia le scelte

terapeutiche relative alla salute di J e W, sia la gestione del loro patrimonio (essendo entrambi titolari di pensione).

Passando ad esaminare le doglianze formulate in relazione ai provvedimenti economici, si osserva come la sentenza impugnata abbia posto a carico del sig. YY:

- gli oneri di mantenimento diretto dei figli (in modo paritario rispetto alla madre);

- un contributo al mantenimento di € 200,00 (100,00 per ciascuno) da versare alla madre;

- un assegno perequativo a favore della moglie, di € 200,00 mensili.

Quest'ultimo punto della sentenza è stato impugnato in quanto la decisione sarebbe stata adottata sulla base di un esame sommario ed errato delle condizioni economiche delle parti.

L'appellata, costituendosi in giudizio, ha chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.

Il Procuratore Generale ha concluso per il "..non accoglimento di quanto proposto in atto di appello condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure della cui sentenza si chiede la conferma.".

Vero è che la ex casa coniugale non è stata concessa dai genitori della sig.ra XX, proprietari, in comodato gratuito alla figlia — per come erroneamente affermato nella sentenza impugnata —, in quanto la resistente ne è la nuda proprietaria (mentre i genitori ne sono i meri usufruttuari), ma è altresì vero che tale errore nel processo d'esame delle risultanze istruttorie non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione finale, stante l'irrilevanza della titolarità della nuda proprietà dell'immobile (comunque occupato gratuitamente per concessione dei genitori usufruttuari) nel quadro delle condizioni economiche delle parti in quanto comunque non produttiva di redditi.

Secondo quanto affermato dalla stessa parte appellante, YY è operaio (assunto a tempo indeterminato) con un salario medio mensile di € 1.500,00 1.600.00 mensili (reddito che non può ritenersi significativamente diminuito a causa del definitivo rigetto della domanda avanti il giudice del lavoro volta ad ottenere il riconoscimento degli assegni familiari) e sostiene un canone di locazione di € 700,00 mensili (che, tuttavia, deve presumersi sostenere unitamente all'attuale compagna), mentre XX — ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 21.9.2020 — collabora nel negozio di alimentari di proprietà dei genitori senza percepire un compenso fisso.

L'appellante si duole del mancato approfondimento istruttorio — che sarebbe stato da attuarsi in primo grado con indagini da delegare alla Guardia di Finanza — in relazione agli effettivi redditi della resistente: non può ritenersi, tuttavia, che siano stati forniti elementi da cui desumere che le condizioni economiche di XX, certamente aiutata economicamente dai genitori, possano essere quanto meno analoghe o paragonabili a quelle del marito, posto che in costanza di matrimonio ella si è sicuramente dedicata prevalentemente alla cura della prole, pur lavorando presso il negozio dei genitori, senza percepire una retribuzione fissa.

Si richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ordinanza n. 5605 del 28/02/2020) che, ribadendo la diversità dei presupposti fondanti il riconoscimento dell'assegno di separazione e dell'assegno divorzile, ha evidenziato come per la corresponsione del primo, in virtù della permanenza del vincolo coniugale che esso determina, sia tuttora necessario effettuare una «...correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.».

Tale motivo d'appello, pertanto, deve essere rigettato, apparendo la somma di € 200,00 mensili congrua quale assegno perequativo a favore della moglie.

Anche gli altri motivi di impugnazione relativi al trasferimento di residenza dei figli e il conseguente diritto ad ottenere gli assegni familiari sono da un lato superati dal raggiungimento della maggiore età degli stessi e dall'altro inammissibili in questa sede.

L'appello, pertanto, deve essere rigettato.

****

Le spese del grado seguono la soccombenza.

Si specifica, tuttavia, che XX è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 21.9.2020 (istanza inoltrata il 2.9.2020), il ché comporta che il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), possa essere liquidato, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, in € 980,00 per la fase di studio e € 675,00 per la fase introduttiva (oltre, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori) in favore della resistente, ed essere liquidato in € 2.030,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisionale, tenuto conto della forma semplificata (oltre, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori) in favore dello Stato.

Pone in via definitiva il compenso di € 500,00, oltre accessori, liquidato al ctu a carico esclusivo di parte appellante, con obbligo di rimborso alla controparte di quanto da questa anticipato al ctu.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto da YY avverso la sentenza n. 448/2019 pronunciata in data 23/5/2019 dal Tribunale di Rimini, pubblicata il 27/5/2019, così provvede:

- dichiara non luogo a provvedere quanto all'affidamento del figlio W (nato 20/9/2003), divenuto maggiorenne;

- rigetta, per il resto, l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della resistente e dell'Erario ripartite per come indicato in parte motiva, oltre al pagamento delle spese di CTU per € 500,00, oltre accessori, con obbligo di rimborso alla controparte di quanto da questa anticipato;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Luisa Poppi

Il Presidente

dott.ssa Carla Fazzini